

**Gara n. 25/2024**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del «*Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’A.O.U. Federico II*» in favore della A.O.U. Federico II da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.**

**Allegato A1 al Disciplinare di Gara**

Azienda Ospedaliera Universitaria **Federico II**

Via S.Pansini, 5 - 80131 Napoli  
P.IVA e C.F.: 06909360635

**INDICE**

[**Premesse** 4](#_Toc168163862)

[**Art. 1 *(Definizioni)*** 5](#_Toc168163863)

[**Art. 2 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*)** 6](#_Toc168163864)

[**Art. 3 *(Oggetto e durata del Contratto)*** 6](#_Toc168163868)

[**Art. 4 (*Modalità generali di esecuzione della Fornitura*)** 7](#_Toc168163871)

[**Art. 5 (*Luogo di esecuzione della Fornitura*)** 8](#_Toc168163886)

[**Art. 6 (*Governance dell’esecuzione contrattuale*)** 8](#_Toc168163888)

[**Art. 7 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*)** 8](#_Toc168163893)

[**Art. 8 (*Revisione del corrispettivo*)** 9](#_Toc168163913)

[**Art. 9 (*Responsabilità del Fornitore*)** 10](#_Toc168163927)

[**Art. 10 *(Clausole sociali)*** 10](#_Toc168163930)

[**Art. 11 (*Sospensione dell’esecuzione del Contratto*)** 11](#_Toc168163936)

[**Art. 12 (*Contestazioni e* *Riserve*)** 11](#_Toc168163947)

[**Art. 13 (*Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*)** 12](#_Toc168163952)

[**Art. 14 *(Verifica di conformità)*** 12](#_Toc168163959)

[**Art. 15 (*Criteri Ambientali Minimi*)** 13](#_Toc168163965)

[**Art. 16 (*Penali*)** 13](#_Toc168163967)

[**Art. 17 *(Divieto di cessione del Contratto)*** 13](#_Toc168163977)

[**Art. 18 (*Responsabilità civile e polizza assicurativa*)** 14](#_Toc168163980)

[**Art. 19 (*Subappalto*)** 14](#_Toc168163987)

[**Art. 20 (*Recesso*)** 16](#_Toc168164013)

[**Art. 21 *(Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti*)** 16](#_Toc168164017)

[**Art. 22 (*Risoluzione del Contratto*)** 16](#_Toc168164022)

[**Art. 23 (*Clausole risolutive espresse*)** 17](#_Toc168164030)

[**Art. 24 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*)** 18](#_Toc168164050)

[**Art. 25 (*Lavoro e sicurezza*)** 19](#_Toc168164070)

[**Art. 26 *(Inadempienze* *contributive e retributive del Fornitore*)** 20](#_Toc168164085)

[**Art. 27 *(Patto d’Integrità)*** 21](#_Toc168164089)

[**Art. 28 (*Garanzia definitiva*)** 21](#_Toc168164092)

[**Art. 29 (*Continuità del servizio, scioperi e servizio di emergenza*)** 21](#_Toc168164099)

[**Art. 30 (*Anticorruzione*)** 22](#_Toc168164103)

[**Art. 31 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*)** 22](#_Toc168164109)

[**Art. 32 (*Spese*)** 23](#_Toc168164128)

[**Art. 33 (*Foro competente*)** 23](#_Toc168164130)

[**Art. 34 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*)** 23](#_Toc168164134)

[**Art. 35 (*Varie*)** 25](#_Toc168164154)

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**per l’affidamento del «*Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’A.O.U. Federico II*» in favore della AOU Federico II**

**C.I.G. […]**

**TRA**

**Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, con sede in Napoli, in Via S. Pansini n. 5, C.A.P. 80131, C.F. e P.IVA 06909360635, nella persona del Dott. Giuseppe Longo, nato a […] il […], in qualità di Direttore Generale dell’Azienda, giusta Delibera della Giunta Regionale della Campania n. […], del […] domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;

(di seguito anche **«A.O.U.»** o «**Azienda**»),

**E**

**[…]**, con sede legale in […], Via […], capitale sociale € […], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di […] al n. […], P. IVA […], P.E.C. […], domiciliata ai fini del presente atto in […], Via […], in persona del […] e legale rappresentante Dott. […], giusta poteri allo stesso conferiti con […],

(di seguito anche «**Fornitore**»);

**OPPURE**

**[…]**, sede legale in […], Via […], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di […] al n. […], P. IVA […], P.E.C. […], domiciliata ai fini del presente atto in […], Via […], in persona del […] e legale rappresentante Dott. […], nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante […], sede legale in […], Via […], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di […] al n. […], P. IVA […], domiciliata ai fini del presente atto in […], Via […], e la mandante […], sede legale in […], Via […], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di […] al n. […], P. IVA […], domiciliata ai fini del presente atto in […], Via […], giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in […], Dott. […], repertorio n. […],

(di seguito anche «**Fornitore**»);

(a seguire indicati come la «**Parte**» o collettivamente come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

**PREMESSO CHE**

1. con Deliberazione n. […] del […], adottata dal Direttore Generale su proposta della U.O.C. […], l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del «*Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’A.O.U. Federico II*», da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Deliberazione in questione;
2. gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito […];
3. a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal […], l’Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara svoltasi in forma dematerializzata sulla piattaforma «*S.I.A.P.S. - Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità*», accessibile dal sito <https://www.soresa.it/Pagine/Login.aspx>, messa a disposizione da So.Re.Sa. S.p.A. e disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Fornitore relativamente al Lotto/i n. […];
4. il Fornitore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis*;
5. l’Azienda ha proceduto, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, alle verifiche sul possesso, da parte del Fornitore, dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
6. a mezzo cauzione [bancaria]/[assicurativa] emessa in data […] da […], *sub* n. […] per l’importo di Euro […], il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell’Azienda la cauzione definitiva di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
7. le Parti, con il presente contratto (di seguito il *«***Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;
8. il presente Contratto sarà caricato nell’apposita sezione della Piattaforma telematica, firmato digitalmente.

Tanto ritenuto e premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# **Art. 1 *(Definizioni)***

1. Nell’ambito del presente Schema di Contratto si intende per:
2. «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente inteso il «*Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’A.O.U. Federico II*», oggetto di procedura;
3. «**Capitolato** **Tecnico**»: il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale sono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Azienda devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
4. «**Codice**»: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;
5. «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
6. «**Direttore dell’Esecuzione del Contratto**» o «**D.E.C.**»: l’esponente dell’Azienda del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Fornitore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione monitora l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico di Progetto;
7. «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dall’Azienda o al quale l’Azienda fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
8. «**Fornitore**» o «**Impresa**»: il soggetto cui, a seguito dell’aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione all’affidamento in oggetto, all’esito dell’avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
9. «**Giorni lavorativi**»: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica e festivi;
10. «**Importo del Servizio**»: l’importo complessivo del Servizio, IVA esclusa;
11. «**Offerente**», «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l’impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura e che ha presentato la propria offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
12. «**Offerta**»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo e tecnico che il Fornitore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
13. «**Posta Elettronica Certificata**» o «**P.E.C.**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
14. «**Responsabile Unico del Progetto**» o «**R.U.P.**»: l’esponente individuato tra il personale dell’Ente cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti agli organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2;
15. «**Azienda**» o «**Amministrazione**»: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la procedura ad evidenza pubblica.
16. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

# **Art. 2 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*)**

1. Le premesse e gli allegati, tutti di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

* **Allegato «A»**:Capitolato Tecnico;
* **Allegato «B»**:Offerta Tecnica.

1. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

# **Art. 3 *(Oggetto e durata del Contratto)***

1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento della «*Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell’A.O.U. Federico II*» in favore della A.O.U. Federico II, consistente nel complesso di prestazioni di seguito elencate:
2. Servizio di Pulizia e Sanificazione:

* Pulizia continuativa, ordinaria, periodica, urgente e straordinaria dei locali e degli arredi:
* Trasferimento di tutti i rifiuti differenziati e indifferenziati assimilabili agli urbani dai punti interni di produzione al deposito temporaneo.
* Trasferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dai punti interni di produzione al deposito temporaneo.

1. Fornitura attrezzature e materiali per la raccolta dei rifiuti e materiale igienico:

* fornitura di contenitori dei rifiuti sanificabili e sacchi per la raccolta differenziata (rifiuti urbani o assimilabili agli urbani);
* fornitura del materiale di consumo per i servizi igienici (sapone liquido mani, carta igienica, carta asciugamani a strappo, scopino e porta scopino).

1. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, allegato *sub* **«**A» al presente Contratto.
2. Il Servizio avrà durata di 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

# **Art. 4 (*Modalità generali di esecuzione della Fornitura*)**

1. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura secondo le direttive dell’Azienda e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
2. Il Fornitore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
5. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. Le attività necessarie alla predisposizione dei mezzi e all’esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la sede legale della A.O.U. Federico II, dovranno essere eseguite da parte del Fornitore senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto o nel Capitolato Tecnico, dovranno comunque essere concordati con l’Azienda.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a:
   1. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Azienda di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
   2. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   3. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Azienda, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
   4. comunicare tempestivamente all’Azienda eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
   5. dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico, di cui all’allegato *sub* «A» al presente Contratto.

# **Art. 5 (*Luogo di esecuzione della Fornitura*)**

L’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto avrà luogo presso gli edifici del complesso ospedaliero della A.O.U. Federico II, elencati all’art. 1 del Capitolato Tecnico.

# **Art. 6 (*Governance dell’esecuzione contrattuale*)**

1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al precedente comma 1), il R.U.P. si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […].
4. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

# **Art. 7 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*)**

1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad **€ […] (Euro/[…]), IVA esclusa**.
2. Il Fornitore potrà emettere fattura con cadenza mensile e comunque solo dopo l’emissione del Certificato di verifica di Conformità da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
3. L’importo delle rate mensili viene determinato dal rapporto fra l’importo contrattuale di cui al comma 1 e i mesi e loro frazioni di effettivo esercizio. In caso di R.T.I., consorzi ordinari e/o consorzi stabili le fatture dovranno essere emesse secondo quanto indicato nell’atto costitutivo del raggruppamento/consorzio.
4. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà negli appositi campi della fatturazione elettronica ogni utile elemento indispensabile al completamento dell’*iter* liquidativo: Codice Univoco, CIG, data e numero del buono d’ordine e/o contratto, indicazione scissione dei pagamenti per IVA.
5. Il Codice Ufficio di fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio: RBHOAP; Codice IPA: aouf2na, Partita I.V.A.: n.06909360635
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del Contratto.
8. Le fatture elettroniche dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica*».
9. Ai fini dell’IVA, si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Azienda. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.
10. Il pagamento della fattura è subordinato:

* alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
* alla verifica del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 119, comma 7, del Codice e in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Azienda;
* alla verifica di regolarità del Fornitore ai sensi dell’art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73 e relative disposizioni di attuazione;
* all’accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

1. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Azienda provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato al Fornitore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
3. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/2010, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
4. In riferimento ai commi 13 e 14 del presente articolo, è obbligo del Fornitore comunicare all’Azienda eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

# **Art. 8 (*Revisione del corrispettivo*)**

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto a causa di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni oggetto della fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi come ribassati dal Fornitore in sede di Offerta saranno aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
3. A partire dal secondo anno di durata del Contratto, il costo del Servizio potrà essere oggetto di revisione, su richiesta dell’Appaltatore sulla base dell’indice n. 81.2 «*dei prezzi alla produzione dei Servizi di pulizia e disinfestazione*» pubblicato da ISTAT (a seguire «**Indice di Riferimento**»)*.*
4. In particolare, si considererà l’aumento percentuale tra l’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quello disponibile a seguito dell’istanza dell’Appaltatore.
5. Qualora l’aumento percentuale dell’Indice di Riferimento sia superiore al 5% (cinque per cento) (a seguire anche «**Soglia di Riferimento**»), il costo del servizio sarà aggiornato per l’Aggiudicatario per le prestazioni ancora da eseguire e si procederà a compensazione per le prestazioni rese a partire dalla presentazione dell’istanza di rivalutazione da parte dell’Appaltatore, applicando ai Servizigià eseguiti nel predetto periodo le variazioni in aumento eccedenti la Soglia di Variazione.
6. Per le variazioni in aumento, l’Appaltatore dovrà presentare apposita istanza rivolta all’Azienda, accompagnata da documenti probatori volti a comprovare l’effettivo maggior costo sostenuto nel periodo di riferimento imputabile all’aumento dei prezzi dei beni necessari per l’erogazione delle prestazioni incluse nel presente Appalto, che saranno oggetto di istruttoria dell’Azienda, che deciderà in ordine alle stesse, formulando, eventualmente, una propria controproposta di revisione.
7. Le rivalutazioni successive alla prima saranno calcolate dall’Azienda sulla base della differenza tra la variazione intervenuta nell’annualità precedente e quella intervenuta nel periodo successivo all’istanza di cui al precedente comma 6.
8. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dall’Azienda, alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione; a seguito dell'istruttoria il Responsabile Unico del Progetto accerta con proprio provvedimento il credito della Stazione Appaltante e, previa comunicazione all’Aggiudicatario via PEC del provvedimento adottato, procede a eventuali recuperi.
9. Qualora a seguito del riconoscimento della revisione dovesse verificarsi una riduzione dei prezzi in corso di contratto, l’Azienda ha diritto alla restituzione della maggior somma riconosciuta alla Società.
10. Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziate dall’Azienda, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d’asta, l’Azienda avrà diritto di recedere dal Contratto.
11. La revisione dei prezzi può essere adottata una sola volta per ciascuna annualità.
12. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima della richiesta di rivalutazione.
13. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del Contratto.

# **Art. 9 (*Responsabilità del Fornitore*)**

1. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio e dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesima per cause riconducibili alle attività del Fornitore.
2. Il Fornitore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall’Azienda e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse da parte del Fornitore medesimo o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati.

# **Art. 10 *(Clausole sociali)***

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l’applicazione del CCNL per il personale dipendente da imprese di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi o, in alternativa, quello ritenuto equivalente.
2. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, nei termini e nelle modalità di cui al Progetto di riassorbimento presentato in sede di partecipazione alla procedura, garantendo le stesse tutele del CCNL di cui al precedente comma 1.

*[in alternativa]*

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

1. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Fornitore ha assunto l’impegno di riservare una quota percentuale nell’ambito delle nuove assunzioni dedicate all’occupazione giovanile, femminile e delle persone svantaggiate o molto svantaggiate, come definite dall’art. 4 della Legge 381/1991 e dal Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. Tale quota è individuata nella misura del […]% delle nuove assunzioni, tenendo conto delle esigenze organizzative del Fornitore.
2. Per tutta la durata del presente Contratto, l’Azienda ha facoltà di effettuare verifiche, anche documentali, con riferimento al monitoraggio del mantenimento delle condizioni derivanti dall’ applicazione delle clausole sociali di cui al presente articolo.
3. Laddove il Fornitore non inviasse la documentazione richiesta per il monitoraggio nei tempi stabiliti o nel caso in cui a seguito di verifica si riscontrassero delle anomalie ed irregolarità, l’Azienda potrà procedere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., alla risoluzione contrattuale.

# **Art. 11 (*Sospensione dell’esecuzione del Contratto*)**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, l’utile prosecuzione del Servizio e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento del Fornitore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
   1. le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
   2. le prestazioni già effettuate;
   3. eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
   4. mezzi e strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. Qualora la sospensione si protragga per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio, il Fornitore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l’Azienda si oppone, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore negli altri casi.
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso, viene redatto apposito verbale, firmato dal Fornitore e dal R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2.
5. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il Fornitore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Azienda per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del c.c..

# **Art. 12 (*Contestazioni e* *Riserve*)**

1. Ai sensi dell’art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha facoltà di iscrivere riserve con le modalità e nei termini previsti dall’Allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.
2. Le riserve che il Fornitore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore medesimo.
3. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all’atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.

# **Art. 13 (*Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*)**

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P..
3. Il Contratto può essere sempre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del Codice, in caso di modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore.
4. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi e per un importo pari ad € 11.780.000,00 (Euro undicimilionisettecnetottantamila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L’Azienda esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, l’Azienda si riserva di prorogare il Contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice e comunque fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.
6. Durante tale proroga l’appaltatore sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio e sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni tecniche ed economiche stabiliti nel Contratto.

# **Art. 14 *(Verifica di conformità)***

1. Ai sensi delle previsioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e all’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, entro massimo […] giorni lavorativi, l’Azienda procede alla verifica della conformità del Servizio, alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, alle specifiche tecniche e agli *standard* di cui alla normativa di riferimento.
2. Le operazioni di verifica si svolgono presso i luoghi di esecuzione del Contratto, a cura e spese del Fornitore, alla presenza del Direttore dell’Esecuzione e del Fornitore e delle stesse verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e tempestivamente trasmesso al Responsabile di Progetto per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di mancato o ritardato adempimento delle prescrizioni contrattuali, trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 16.
4. La verifica positiva del Servizio rappresenta il documento ufficiale a seguito del quale sarà possibile, da parte del Fornitore, procedere all’emissione della fattura.
5. Il Fornitore, nonostante l’esito positivo delle operazioni di verifica, è responsabile dei vizi/difetti che si dovessero riscontrare anche successivamente e comunque fino al termine del Contratto.

# **Art. 15 (*Criteri Ambientali Minimi*)**

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le clausole contrattuali di cui al paragrafo C) dell’Allegato 2 al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 9 febbraio 2021, n. 51, come modificato con D.M. correttivo del 24 settembre 2021, recante «*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*» («CAM»), in tema di:

* formazione del personale addetto al servizio;
* Sistema di gestione della qualità;
* prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile;
* prodotti ausiliari per l’igiene;
* fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l’igiene delle mani.

1. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui all’Allegato 2 al D.M. n. 51/2021 e s.m.i., nonché alle previsioni di cui al Capitolato tecnico

# **Art. 16 (*Penali*)**

1. Fatta salva la responsabilità da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le penali di cui al presente articolo.
2. Con riferimento al presente Contratto, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’Azienda, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono stabilite a carico del Fornitore le penali di seguito indicate:
   1. 1 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento alle frequenze di intervento prescritte dal Capitolato Tecnico e dai relativi Allegati da n. 1 a n. 9;
   2. 1 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento agli interventi su segnalazione prescritti dal Capitolato Tecnico e dai relativi Allegati da n. 1 a n. 9;
   3. 1 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’osservanza delle fasce orarie prescritte dal Capitolato Tecnico e dai relativi Allegati da n. 1 a n. 9;
   4. 0,3 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento agli obblighi di comportamento del personale prescritti dall’art. 15 del Capitolato Tecnico;
   5. 0,5 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’obbligo di conformità di prodotti e mezzi ai requisiti prescritti dal D.M. 251/2021 e s.m.i., ai sensi degli artt. 10 e 11 del Capitolato Tecnico;
   6. 0,3 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’obbligo di etichettatura dei prodotti sul carrello prescritto dall’art. 5 del Capitolato Tecnico;
   7. 1 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’osservanza delle frequenze e delle modalità di esecuzione delle pulizie ordinarie, prescritte all’art. 6 del Capitolato Tecnico;
   8. 1 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’osservanza delle frequenze e delle modalità di esecuzione delle pulizie periodiche, prescritte all’art. 6 del Capitolato Tecnico;
   9. 0,3 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’osservanza degli obblighi di reperibilità gravanti sui referenti del servizio secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico;
   10. 0,5 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dell’elenco del personale e dei relativi allegati, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Tecnico;
   11. 0,5 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di trasferimenti, cessazioni o nuovi incrementi del personale, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Tecnico;
   12. 1 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento all’osservanza degli obblighi di formazione del personale, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Tecnico;
   13. 0,8 ‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento alla distribuzione e gestione delle attrezzature (sacchi e contenitori) messe a disposizione per la raccolta rifiuti, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Tecnico e dei relativi Allegati da n. 1 a n. 9;
   14. 0,8‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento al servizio di rifornimento del materiale igienico sanitario, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Tecnico e dei relativi Allegati da n. 1 a n. 9;
   15. 0,8‰ del valore netto contrattuale indicato all’art. 7 del presente Contratto, per ogni difformità rilevata con riferimento al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani, differenziati, speciali e pericolosi, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Tecnico e dei relativi Allegati da n. 1 a n. 9.
3. L’Azienda ha diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 23, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Nel caso in cui sia riscontrata un'inidoneità dell'esecuzione del Servizio il Fornitore si impegna ad effettuare l'intervento di sanificazione con le modalità previste all’art. 6 del Capitolato tecnico, fino alla relativa risoluzione.
6. Nel caso in cui a seguito di inidoneità segnalata al Fornitore quest’ultimo non dovesse intervenire secondo le modalità previste dall’art. 6 del Capitolato tecnico, sarà trasmessa contestazione scritta da parte del RUP e/o DEC (come descritto nell’Art. 6).
7. Il Fornitore potrà proporre le proprie controdeduzioni con lettera indirizzata al RUP e/o DEC, entro il termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della nota di contestazione. Trascorso inutilmente detto termine, ovvero ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute dal RUP e/o DEC, in tutto o in parte valide, si provvederà all’applicazione delle penali di cui al precedente comma 2.
8. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Azienda verso il Fornitore, alla quale quest’ultimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
9. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
10. A tal fine, il Fornitore autorizza, sin d’ora, l’Azienda, *ex* art. 1252 c.c., a compensare le somme dovute a quest’ultimo a qualunque titolo, con gli importi spettanti all’Azienda a titolo di penale.
11. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

# **Art. 17 *(Divieto di cessione del Contratto)***

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 120, comma 12, del Codice. L’Azienda potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sulla base di quanto disposto all’art. 6 dell’Allegato II.14 al Codice.

# **Art. 1****8 (*Responsabilità civile e polizza assicurativa*)**

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. È obbligo del Fornitore stipulare le seguenti polizze a favore esclusivamente dell’Azienda: - RCT/O Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.
4. La polizza dovrà fornire copertura contro i danni diretti e materiali arrecati a terzi per lesioni personali o danni a cose in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall’appalto. Tra le condizioni particolari dovranno essere presenti:

* Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell’A.O.U. Federico II;
* Massimale unico minimo per evento € 5.000.000,00;
* Interruzione attività di terzi in conseguenza di responsabilità del Fornitore;
* Danni a terzi da incendio di cose di proprietà o in uso al Fornitore;
* Danni a cose di terzi trovantisi in ambito della esecuzione dell’attività;
* Danni a mezzi in sosta o sotto carico e scarico;
* RCO massimale € 5.000.000,00 per evento con limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore d’opera;
* Inquinamento accidentale riferito ad inquinamento ambientale derivante dalle attività svolte dall’aggiudicatario ed unicamente causato da evento improvviso, subitaneo ed accidentale (limite minimo di risarcimento per sinistro ed annualità assicurativa € 500.000,00).

1. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
2. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati

# **Art. 19 (*Subappalto*)**

*[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]*

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

*[Nel caso in cui il subappalto sia stato dichiarato in sede di offerta, sostituire il precedente comma 1) con i successivi commi da 2) a 17)].*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: […], per una quota pari al [...] % dell’importo massimo contrattuale.
2. Trova applicazione l’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Resta fermo che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione della Convenzione.
4. *[eventuale]* Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, comunica all’Azienda, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all’Azienda eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo P.E.C. o depositare, presso l’Azienda, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

* la copia autentica del contratto di subappalto;
* la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
* la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
* la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
* la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il subappaltatore;
* tutto quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda non autorizzerà il subappalto.

1. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
2. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Azienda inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
3. Il singolo subappalto sarà autorizzato dall’Azienda.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto*.*
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 23.
6. Ai sensi dell’art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
7. Il pagamento descritto all’art 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 è disciplinato nel presente Contratto all’art. 7.
8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Azienda annullerà l’autorizzazione al subappalto.

# **Art. 20 (*Recesso*)**

1. Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’Azienda potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. L’Azienda potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.
3. Il Fornitore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione dell’Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.

# **Art. 21 *(Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti*)**

1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. Per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e nei relativi Allegati, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
2. Il Fornitore garantisce l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Il Fornitore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Azienda, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
4. Il Fornitore prende atto che l’Azienda si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

# **Art. 22 (*Risoluzione del Contratto*)**

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione, senza limiti di tempo, nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti a quest’ultimo, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’Azienda, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2), l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali il Fornitore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, l’Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare al Fornitore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’Esecuzione, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante. Nel medesimo verbale è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi previsti in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al successivo art. 31, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

# **Art. 23 (*Clausole risolutive espresse*)**

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
2. cessazione dell’attività di impresa in capo al Fornitore;
3. intervenuta aggiudicazione da parte dei Soggetti aggregatori, So.Re.Sa. S.p.A., (Società Regionale per la Sanità), e/o Consip S.p.A., di procedure con oggetto analogo destinate alle AA.SS.LL. e alle AA.OO.;
4. mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore, verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
5. perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 94 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore;
7. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
8. violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Fornitore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
9. cessione parziale o totale del Contratto da parte del Fornitore;
10. affidamenti di subappalti;
11. esito negativo della verifica di conformità definitiva;
12. applicazione di penali, da parte dell’Azienda, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
13. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda;
14. inadempimento degli obblighi di cui alle clausole sociali disciplinate dall’art. 10 del presente Contratto;
15. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 25 del presente Contratto;
16. violazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza di cui all’art. 31 del presente Contratto.
17. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà al Fornitore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
18. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Fornitore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno al Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.
19. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

# **Art. 24 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*)**

1. Il Fornitore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Azienda.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga:
3. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, il conto corrente indicato all’art. 7 del presente Contratto;
4. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
5. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
6. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
7. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
8. a comunicare all’Azienda ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge n. 136/2010;
9. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura.
10. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
11. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
12. le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
13. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
15. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
16. Tutte le parti, compresi subappaltatori e/o sub‐contraenti, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità, informano l’Azienda e l’Ufficio territoriale del governo competente.
17. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
18. indicare il C.I.G. della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
19. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

# **Art. 25 (*Lavoro e sicurezza*)**

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni.
3. Prima delle esecuzione delle prestazioni il Fornitore è obbligato a indicare per iscritto a indicare all’Azienda, ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.:

* il nominativo del Responsabile della Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro;
* il nominativo del medico competente;
* i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nell’ambito del presente appalto.

1. L’Azienda, in caso di violazione, da parte del Fornitore o del suo subappaltatore, degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola. Resta inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
2. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Azienda sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Fornitore.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l’Azienda tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
4. Il Fornitore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
5. Ai sensi dell’art. 119, comma 7, del Codice, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Esecutore dovrà trasmettere all’Azienda la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, anche relativa ai propri eventuali subappaltatori, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
6. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013, convertito nella Legge n. 90/2013, l’Azienda verificherà la regolarità contributiva del Fornitore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:

* per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
* per il certificato di verifica di conformità;
* per il pagamento del saldo finale.

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Azienda da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate all’Azienda ai sensi dell’art. 36 della Legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
2. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Azienda per inadempimenti imputabili al Fornitore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Azienda, e a richiedere l’estromissione dell’Azienda stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
3. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Fornitore le spese legali affrontate dall’Azienda per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA.

# **Art. 26 *(Inadempienze* *contributive e retributive del Fornitore*)**

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Azienda trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Azienda del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

# **Art. 27 *(Codice di comportamento)***

Il Fornitore dichiara di aver preso visione [del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO),](https://www.policlinico.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3929) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Codice disciplinare e del Codice di condotta, pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi ivi contenuti.

# **Art. 28 (*Garanzia definitiva*)**

1. Il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato all’Azienda una garanzia ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 come indicato nella lettera f) delle premesse del presente Contratto, dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del Contratto.
3. La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto e operare per tutta la relativa durata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2, *sub* art. 2).
4. In ogni caso, il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall’art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L’Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del medesimo art. 117, in caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Azienda stessa.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Azienda contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda contraente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

# **Art.** **29 (*Continuità del servizio, scioperi e servizi di emergenza*)**

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza.
2. Il servizio oggetto del presente appalto costituisce, nella sua globalità, servizio essenziale ed obbligatorio, che dovrà essere garantito con completezza ed efficacia anche in caso di sciopero o agitazione sindacale del personale.
3. Il Fornitore non potrà, in nessun caso, sospendere o interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.
4. L’Azienda provvederà ad applicare una decurtazione del corrispettivo mensile pari ad 1/26 dello stesso per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno qualora l’Azienda fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.
5. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 17 del Capitolato tecnico.

# **Art. 30 (*Anticorruzione*)**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice di Comportamento, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dall’Azienda e pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l’Azienda medesima.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna:

* ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
* ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Contratto.

# **Art. 31 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*)**

1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:

* il Dott. […], in qualità di R.U.P.;
* il Dott. […], in qualità di Direttore dell’Esecuzione;
* il Dott. […], in qualità di Referente Unico per il Fornitore.

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo P.E.C. o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

* **per l’Appaltatore**

[…];

Via […], n. […], C.A.P. […], Città […];

Alla c.a. del Dott. […], Fax […];

*e-mail* […];

P.E.C. […].

* **per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**

Via […], n. […], C.A.P. […], Città […];

Alla c.a. del Dott. […], Fax […];

*e-mail* […];

P.E.C. […].

1. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso P.E.C., che avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
2. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare, in qualunque momento, i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

# **Art. 32 (*Spese*)**

Sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dal Fornitore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, *etc*..

# **Art. 33 (*Foro competente*)**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
2. È, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all’Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le Parti.

# **Art. 34 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati*»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 («*Codice in materia di protezione dei dati personali*») così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
2. titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. La persona autorizzata al trattamento dei dati personali, sotto l’autorità diretta del titolare, è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
3. Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. […], contattabile all’indirizzo indicato alla successiva lettera g) punto 1);
4. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;
5. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti. I dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
6. il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Azienda, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. Eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dalla A.O.U. Federico II, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

* ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti. Nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione o la limitazione del trattamento. L’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L’istanza è presentata all’Azienda contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la A.O.U. Federico II- Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Pansini n. 5, C.A.P. 80131, Napoli (NA); P.E.C.: […]);
* ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dalla A.O.U. Federico II in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
* qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

1. Il Fornitore è consapevole che l’esecuzione del Servizio, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Azienda o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Fornitore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Si impegna, altresì, a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Azienda, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
3. Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. Il Fornitore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. Il Fornitore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che il Fornitore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo dell’Azienda da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
5. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà garantire che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei Paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE 2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa *Binding Corporate Rules* - BCR).
7. Le eventuali piattaforme e/o gli eventuali *server* utilizzati dal Fornitore per l’espletamento del Servizio dovranno avere sede nell’UE, e dovrà essere garantito dal Fornitore che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
8. Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e *audit*, dovessero risultare trasferimenti di dati *extra*-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l’Azienda diffiderà il Fornitore all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 del c.c., l’Azienda ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il Contratto e agire per il risarcimento del danno, anche tramite l’escussione della garanzia.

# **Art. 35 (*Varie*)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto, sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto, non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

**[*Luogo e data*] […]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**  **Il Direttore Generale**  Dott. Giuseppe Longo | **Il Fornitore**  **[…]** |
| *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate* | *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate* |

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto:

*Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto); Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura); Art. 5 (Luogo di esecuzione della Fornitura; Art. 6 (Governance dell’esecuzione contrattuale); Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento; Art. 8 (Revisione del corrispettivo); Art. 9 (Responsabilità del Fornitore); Art. 10 (Clausole sociali); Art. 11 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto); Art. 12 (Contestazioni e Riserve); Art. 13 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia); Art. 14 (Verifica di conformità); Art. 15 (Criteri Ambientali Minimi); Art. 16 (Penali); Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto); Art. 18 (Responsabilità civile e polizza assicurativa); Art. 19 (Subappalto); Art. 20 (Recesso); Art. 21 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 22 (Risoluzione del Contratto); Art. 23 (Clausole risolutive espresse); Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 25 (Lavoro e sicurezza); Art. 26 (Inadempienze contributive e retributive del Fornitore); Art. 27 (Patto d’Integrità); Art. 28 (Garanzia definitiva); Art. 29 (Continuità del servizio, scioperi e servizio di emergenza); Art. 30 (Anticorruzione); Art. 31 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto); Art. 32 (Spese); Art. 33 (Foro competente); Art. 34 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 35 (Varie).*

**[*Luogo e data*] […]**

Il Fornitore

[…]

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del*

*D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,*

*D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*